



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 685 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3. DITTA: C.I.S. CRISTALLI INDUSTRIALI DI SICUREZZA DI GIANNI NARDO C.F. NRDGNN52A31D325X SEDE LEGALE E STABILIMENTO: COMUNE DI PIANIGA VIA M.TE GRAPPA 26.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- viii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

- ix. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 83777 del 12.10.2015 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 12.10.2015 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di PIANIGA in data 10.10.2015 dalla ditta C.I.S. CRISTALLI INDUSTRIALI DI SICUREZZA di Gianni Nardo, con sede legale in PIANIGA - Via M.te Grappa 26, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. n. 17113 del 05.03.2013 relativa allo stabilimento citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 93385 del 13.11.2015 questa Amministrazione ha richiesto a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. l’atto di assenso relativo all’ambito di pertinenza per gli scarichi delle acque industriali in pubblica fognatura.
- iii. con nota prot. n. 105389 del 23.12.2015 la scrivente amministrazione ha inviato la richiesta di documentazione integrativa come indicato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. n. 102743 del 16.12.2015;
- iv. con prot. n. 6240 del 27.01.2016 sono state acquisite agli atti le integrazioni richieste.

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. n. 17113 del 05.03.2013;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all’art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che con prot. n. 16576 del 26.02.2016 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l’atto di assenso allo scarico in pubblica fognatura di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 14.04.2016, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta C.I.S. CRISTALLI INDUSTRIALI DI SICUREZZA di Gianni Nardo, con sede legale in Comune di PIANIGA - Via M.te Grappa 26, C.F. NRDGNN52A31D325X in occasione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. n. 17113 del 05.03.2013 presso lo stabilimento sito in Comune di PIANIGA – Via M.te Grappa 26.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3. SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con loro prot. 12627 del 18.02.2016, acquisito agli atti con prot. n. 16576 del 26.02.2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredata la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente